

dossier

Agosto 2022

Schema di decreto legislativo
recante norme sull'ufficio per il
processo in attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, e della
legge 27 settembre 2021, n. 134

Atto del Governo n. 406



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 327



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 468

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Disposizioni generali	1
Articolo 1 (<i>Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Finalità</i>)	4
Articolo 3 (<i>Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione</i>).....	6
Capo II Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione	14
Articoli 5, 6, 7 e 8 (<i>Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello (Art. 5); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello (Art. 6); Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione (Art. 7); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione (Art. 8)</i>).....	14
Articoli 9 e 10 (<i>Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione (Art. 9); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione (Art. 10)</i>).....	16
Articolo 11 (<i>Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione</i>).....	18
Capo III Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie	18
Articolo 12 (<i>Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali</i>).....	18
Articolo 13 (<i>Costituzione dell'Ufficio per il processo</i>).....	20
Articolo 14 (<i>Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace</i>)	20
Articolo 15 (<i>Funzioni e compiti dei giudici onorari "esperti"</i>).....	21
Capo IV Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni	23
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	23
Articolo 17 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	25
Articolo 18 (<i>Modifiche e abrogazioni</i>).....	25

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	406	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Riferimento normativo:	Articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere <i>h)</i> e <i>i)</i> della legge 26 novembre 2021, n. 206, e articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede consultiva</i>	II Giustizia e V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo A.G. 406 predispone l'attuazione, in un contesto "unitario", delle deleghe previste dall'articolo 1, commi 18 (*in tema di modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello*) e 24, lettere *h)* e *i)* (*in tema di assegnazione dei magistrati onorari all'ufficio del processo*) della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dall'articolo 1, comma 26 (*varie disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello*), della legge 27 settembre 2021, n. 134, relative per l'appunto alla istituzione dell'Ufficio del Processo. Ai commi 43 e 44 della legge n.206/2021, si stabilisce che gli schemi di decreto legislativo predisposti in attuazione delle deleghe ivi previste, debbano essere corredati da apposite RT che diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si dispone che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)*

L'articolo dispone l'istituzione dell'Ufficio del processo e dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione gli organi e gli uffici di giurisdizione e sorveglianza dell'Amministrazione giudiziaria. In particolare, il comma 1 prevede la costituzione nei tribunali ordinari e nelle corti di appello di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale". Analogamente, è stabilito che anche nei tribunali di sorveglianza siano

costituiti uno o più "uffici per il processo", che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

Il comma 2 stabilisce che presso la Corte di cassazione siano costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".

Il comma 3 prevede che nella Procura generale della Corte di cassazione siano costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".

Il comma 4 stabilisce l'istituzione dell'ufficio del processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.

La RT conferma in premessa che lo schema di decreto legislativo in esame attua, in un contesto normativo unitario, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Quanto all'articolo in esame, evidenzia che la norma prevede la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale". Si prevede, altresì, che in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso tali uffici dell'Amministrazione giudiziaria.

Inoltre, ribadisce che si dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione siano costituite una o più strutture organizzative anch'esse denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione". Infine, rileva che si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

Quanto ai profili finanziari, assicura che l'istituzione delle strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, rappresenta che le strutture denominate "Ufficio del processo" potranno essere costituite, laddove analoghe strutture siano non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

In tal senso, precisa che ad oggi risultano già istituiti analoghi uffici, ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, potendo ai fini in esame delle risorse ordinarie già previste per i numerosi Uffici per il processo esistenti sul territorio nazionale: presso n. 22 corti di appello (n.8 delle quali con più di un UPP);

presso n. 106 tribunali ordinari (n. 51 dei quali con più di un UPP); presso n. 5 tribunali per i minorenni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che le norme attuative della delega in esame, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente che ne prevede l'attivazione in ragione unitaria solo presso i tribunali e le corti d'appello¹, dispongono invece l'istituzione di almeno due "uffici del processo", ciascuno operante nel settore penale e civile, presso ogni tribunale ordinario o corte d'appello e presso i tribunali di sorveglianza (comma 1); presso la Corte di cassazione (comma 2); presso la procura generale della medesima Corte di cassazione (comma 3); presso l'ufficio del processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (comma 4).

A tale proposito, la RT non fornisce però alcuna specifica indicazione, né in merito agli oneri relativi ai fabbisogni organici delle nuove strutture per cui si prevede l'aumento del numero (almeno in numero di 2 presso ogni ufficio giudiziario) e tantomeno in relazione alla prevista istituzione delle strutture presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della stessa Corte.

Inoltre, non vengono riportati elementi in merito alle strutture e alle dotazioni inerenti ai fabbisogni di funzionamento, ivi limitandosi a fornire assicurazione, anche che la costituzione delle nuove strutture, giocoforza aggiuntive a quelle analoghe già previste dalla normativa, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari che sono già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tale proposito, ribadendo che la certificazione di "neutralità" riportata dalla RT non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe innanzitutto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nella norma, che va da sé dovrebbe essere accompagnata da una RT recante l'illustrazione di tutti i dati e gli elementi che siano idonei a fornire dimostrazione circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, come del resto espressamente previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul punto, rinviando alle questioni metodologiche rilevate anche di recente anche dall'Organo di controllo², si rinvia agli articoli successivi.

¹ Il comma 1 dell'articolo 16-*octies* del decreto legge n. 179/2012 ha previsto l'istituzione di strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo' solo presso le corti d'appello ed i tribunali, attraverso l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio "formativo" a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si veda anche il DM 01/10 2015.

² Sul punto, va infatti segnalato il recente intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare

Articolo 2 **(Finalità)**

L'articolo espone le finalità delle nuove articolazioni organizzative, affermando che gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La RT conferma che la norma espone le finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che gli stessi siano tenuti a garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili.

Certifica che la disposizione, di per sé di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, per i profili di quantificazione, segnalando che l'articolo 16-*octies* del decreto legge n. 179/2012, recante la disciplina vigente degli analoghi Uffici del processo nella loro configurazione prevista dalla normativa vigente, già richiama espressamente l'innovatività dei "modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" nello svolgimento dei compiti assegnati, per cui si conviene con la natura ordinamentale della disposizione.

Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 3 **(Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici)**

L'articolo definisce i criteri da adottare nella direzione e organizzazione delle attività degli uffici del processo.

In particolare, il comma 1 prevede che nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisca le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.

l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggravamento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, *Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020; maggio -agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

Il comma 2 prevede che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, diriga e coordini l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuovendo e verificando la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

La RT ribadisce che l'articolo reca la disciplina inerente costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.

Conferma che la norma prevede, altresì, che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

Assicura che la costituzione delle predette strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la norma è accompagnata dall'assicurazione riportata dalla RT che la costituzione degli uffici del processo - nella formulazione prevista dallo schema in esame, dunque da istituirsi presso la generalità degli uffici giudiziari - potrà comunque avvenire mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (per cui si rinvia all'articolo 1).

Ad ogni modo, va evidenziato, sul comma 1, che ivi si stabilisce che il capo dell'ufficio giudiziario, individuati gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli da parte dell'Ufficio del processo provveda alla individuazione del personale da assegnare ai medesimi, di concerto con il dirigente amministrativo³. Nel contempo, si stabilisce, al comma 2, che sullo stesso ricada la responsabilità della promozione e della verifica della formazione del personale che verrà addetto alle strutture, nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale⁴.

³ In termini essenzialmente analoghi a quanto già previsto dall'articolo 2 del DM 01/10/2015.

⁴ Il punto 69 delle Linee Guida redatte dal C.S.M. stabilisce che, ai sensi dell'articolo 10 della circolare (sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-22) "i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'ufficio per il processo, curando che essi siano messi in grado di rendere un contributo professionale utile per realizzare gli obiettivi fissati." A tal fine il 23 febbraio 2022 è stato istituito un tavolo tecnico con la Scuola della magistratura Cfr. Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla

In proposito, trattasi di compiti e adempimenti chiaramente individuati in capo ai responsabili degli uffici giudiziari che prefigurano sin d'ora fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per la dotazione degli uffici giudiziari, di cui andrebbe richiesta quantificato l'ammontare e certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente⁵.

Sul punto, si rinvia al successivo articolo 4.

Articolo 4 **(Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)**

L'articolo si sofferma sulla composizione e sulle risorse umane che saranno assegnate agli uffici per il processo e per lo spoglio, analisi e documentazione.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-h), stabilisce che gli uffici per il processo e per lo spoglio, analisi e documentazione siano assegnate le seguenti figure professionali:

- alla lettera a), quanto agli uffici per il processo presso i tribunali, i giudici onorari di "pace" di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- alla lettera b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici "ausiliari" di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- alla lettera c) i "tirocinanti" di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative (Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021), pagina 7-8; Pratica n. 1/GE/2022 Istituzione di un tavolo tecnico con la Scuola Superiore della Magistratura per la pianificazione della formazione degli addetti all'ufficio del processo. (delibera 23 febbraio 2022).

⁵ Sul punto, lungi dal costituire un mero atto "interno" relativo al funzionamento degli uffici giudiziari, emerge da una rapida lettura delle Linee Guida per la costituzione degli Uffici del processo redatte dal C.S.M. che *"la costituzione e la modifica dell'ufficio per il processo costituisce una variazione tabellare ed è quindi soggetta al relativo iter procedimentale. Ne consegue che dovranno essere adottati con variazione tabellare non solo i decreti di costituzione di nuovi uffici per il processo, ma anche quelli che modificano gli uffici del processo già esistenti. Occorre tuttavia precisare che se ogni variazione del contingente numerico di ciascuna tipologia di personale assegnato all'ufficio per il processo (ad esempio: numero complessivo di giudici onorari, numero complessivo di tirocinanti, ecc.) richiede una variazione tabellare (dovendosi evidentemente parametrare il numero di risorse agli obiettivi indicati e via via aggiornati), i mutamenti soggettivi delle risorse assegnate (fermo il contingente numerico complessivo della relativa tipologia) richiedono una variazione tabellare solo ove riferite a magistrati (togati od onorari), non invece ove riferite ai tirocinanti, al personale amministrativo di cancelleria od agli addetti all'ufficio per il processo.*

Inoltre, con specifico riferimento agli addetti all'ufficio per il processo, il dirigente potrà valutare se inserirli nelle preesistenti strutture ove esistenti (modificandole con variazione tabellare, quanto alla tipologia di figura inserita, ai compiti ed agli obiettivi, ovviamente nel quadro del progetto organizzativo ex art. 12 adottato di concerto con il dirigente amministrativo) ovvero se costituire nuovi uffici per il processo con variazione tabellare adottata nel rispetto dell'art. 10 della circolare e, quanto agli addetti all'ufficio per il processo, nel quadro del progetto organizzativo ex art. 12 adottato di concerto con il dirigente amministrativo. Quanto al coordinamento dell'ufficio per il processo, in base all'art. 10 della circolare, il dirigente individua, secondo i criteri di cui all'art. 104 della circolare, i presidenti di sezione o, in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio per il processo. Fermo evidentemente il rispetto delle prerogative e delle competenze del Ministero della giustizia, tali compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio del processo". Cfr. Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), doc. cit., pagina 6.

- alla lettera d) coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98;
- alla lettera e) personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
- alla lettera f) personale assunto per l'attuazione delle misure del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80⁶;
- alla lettera g) personale di cui al contingente di n. 500 unità della III Area previste dal comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e al contingente di 1.000 unità della III area di cui all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134;
- alla lettera h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

Il comma 2 dispone che ciascun componente svolga i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.

Il comma 3 prevede che salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. È altresì previsto che possano essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 prevede che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), del codice di procedura penale.

Il comma 5 stabilisce che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

La RT conferma che con l'articolo viene definita la costituzione delle figure professionali di personale che compongono l'Ufficio per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione e nello specifico si fa riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021.

In particolare:

- quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, dai giudici onorari di "pace" di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, dai giudici ausiliari esperti di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non

⁶ Ai sensi di tale norma, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

- i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
- il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134;
- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

L'articolo detta altresì regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo, nonché l'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso.

Dal punto di vista finanziario, osserva quanto segue:

- agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici onorari di "pace", ai sensi del d.lgs. 116/201, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 1 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – *programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* che reca uno stanziamento iniziale di € 197.449.725 per l'anno 2022, € 220.287.351 per l'anno 2023 e € 256.070.185 per l'anno 2024;
- agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici "ausiliari" di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 4 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – *programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* che reca uno stanziamento iniziale di € 17.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024;
- con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari, si rappresenta che agli stessi è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore a € 400,00 mensili, cui si provvede annualmente con le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 1 comma 96 della legge 190 del 2014 (*fondo efficienza giustizia*), nonché con la quota delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 7 lettera b), del

Decreto Legge n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 181/2008 (*Fondo unico giustizia*);

- ai laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non è ad alcun titolo considerato come forma di pubblico impiego;
- per il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie si provvede nell'ambito degli organici attualmente vigenti e con l'utilizzo delle risorse finanziarie già stanziata nel bilancio del Ministero della Giustizia;
- per il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 per i quali all'art. 11, comma 7 lettera a) è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026. Si rappresenta che i predetti stanziamenti risultano già iscritti nel bilancio del Ministero della Giustizia per gli anni dal 2022 al 2026. Precisa che i primi contingenti di personale, inquadrato ai sensi della predetta normativa, risultano già assegnati agli uffici del processo esistenti, nell'ambito della procedura di reclutamento prevista che dispone l'assunzione di un contingente complessivo di 16.500 unità tra il 2022 e il 2026.
- per il personale addetto all'ufficio per il processo, pari a n. 1.000 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134, e a n. 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, segnala che le relative coperture finanziarie sono già rinvenibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, rispettivamente sul capitolo 1538 "*Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*", che reca una disponibilità di euro 4.438.524 per l'anno 2022 e di euro 51.205.164 a decorrere dall'anno 2023 e sul capitolo 1540 "*Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*" che reca una disponibilità di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2023" e che i relativi oneri sono stati quantificati come rappresentato nelle seguenti tabelle:

Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 1000 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 27 settembre 2021, n. 134

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i					Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione/r	Elemento perequativo		F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Terza Area – Fascia 1	1.000	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64	46.766,64
	1.000														46.766,64

Riepilogo oneri	A partire dal 1° gennaio 2023
Assunzioni nr. 1.000 unità	46.766.640

Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 500 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 26 novembre 2021, n. 206

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i					Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione/r	Elemento perequativo		F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Terza Area – Fascia 1	500	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64	23.383,3
	500														23.383,3

Riepilogo oneri	A partire dal 1° gennaio 2023
Assunzioni nr. 500 unità	23.383.320

- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto

La RT rimanda quanto a tali altre figure professionali alla eventuale legge istitutiva di tali figure professionali contenenti specifiche coperture finanziarie.

Quanto alla formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, in considerazione degli elementi forniti dalla RT con riguardo alla platea dei contingenti di personale previsti per l'Ufficio e in merito alla acclarata prudenzialità dei parametri retributivi considerati nel calcolo dei relativi oneri e dei relativi effetti indotti⁷, nonché delle analitiche indicazioni fornite in merito alle dotazioni degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente allo scopo di far fronte ai relativi fabbisogni di spesa, nulla da osservare in relazione a:

- per quota parte degli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici "ausiliari" di cui agli uffici del processo (lettera b)⁸;
- per quota parte degli oneri connessi alla destinazione agli uffici del processo dei "tirocianti" (lettera c)⁹;
- per coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (lettera d).

Per i profili di quantificazione riguardanti i giudici onorari di "pace" di cui agli uffici del processo (lettera a)¹⁰, anche alla luce delle gravi carenze di organico dei giudici onorari¹¹, andrebbero *in primis* richieste conferme in merito all'adeguatezza della

⁷ Con riferimento ai dati della retribuzione media esposti dalla RT in relazione ai contingenti assunzionali già autorizzati per l'assunzione n. 500 e n. 1000 unità a t.d. va evidenziato che da una rapida ricognizione dei dati riportati dal Con to Annuale della R.G.S (dati 2020) emerge una retribuzione media annua di 33.651 euro annui circa, di cui 26.257 euro di componenti "fondamentali" della retribuzione e 7.391 euro di componenti "accessorie", da aggiornare chiaramente al CCNL 2019/2021, e al lordo della contribuzione posta a carico del dipendente.

⁸ Il capitolo 1362 p.g. 4, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – *programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* che reca a fronte di uno stanziamento iniziale di 17 milioni di euro nel 2022, reca una disponibilità al 2 agosto scorso di 12,4 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione al Sistema *Datamart/RGS*, 12 agosto 2022, sul sito internet del Dipartimento.

⁹ A questi è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore a € 400,00 mensili, cui si provvede annualmente con le risorse non utilizzate del fondo di cui al cap. 1536 all'art. 1 comma 96 della legge 190 del 2014 (fondo efficienza giustizia), nonché con la quota delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 7 lettera b), del Decreto Legge n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 181/2008 (Fondo unico giustizia).

¹⁰ Il capitolo 1362 p.g. 1 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – *programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* che reca a fronte di uno stanziamento iniziale di 197 milioni di euro nel 2022, reca ancora una disponibilità di competenza di 125 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione al Sistema *Datamart/RGS*, 12 agosto 2022, sul sito internet del Dipartimento.

¹¹ Nella relazione annuale sull'Amministrazione della Giustizia, il presidente della Corte di Cassazione ha segnalato l'ulteriore riduzione del numero dei magistrati onorari in servizio, che trova conferma il *trend* di decrescita di presenze già registrato in passato. Difatti, al termine del 2021 risultavano presenti in servizio

relativa dotazione organica a fronte dei maggiori fabbisogni derivanti dall'aumento del numero degli uffici per il processo. Inoltre, quanto ai compensi ordinariamente spettanti ai predetti giudici onorari nei casi di applicazione agli uffici del processo in aggiunta ai compiti svolti¹², pur considerando che tali soggetti erano già assegnati agli uffici per il processo su decisione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 30, lettera a) del D.lgs. 116/2017, andrebbe non di meno valutata l'opportunità di un adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente¹³.

Con riferimento alla quota parte delle risorse previste per il personale di cui è prevista l'assunzione a tempo "determinato" per il 2021-2026 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (lettera f), andrebbero forniti dati sulle assunzioni effettivamente verificatesi su cui la RT si limita genericamente a indicare "primi contingenti di personale" e chiarito come si farà fronte alle carenze che si determineranno dopo il 2026, posto che si tratta di assunzioni a tempo determinato con termine ultimo in tale anno e che anzi secondo la RT relativa a tali assunzioni l'ultimo contingente cesserà il 30 giugno 2026¹⁴.

1.691 vice procuratori onorari (a fronte dei 1.722 registrati al 31.12.2020) e 3.129 tra giudici di pace e giudici onorari. Dati che vanno considerati tenendo presente l'entità percentuale delle scoperture dei posti in organico (28% per i giudici onorari di tribunale; 26% per i giudici ausiliari di Corte di appello; 19% per i vice procuratori onorari). Cfr. Corte di cassazione, Relazione del Presidente, curatore generale sull'Amministrazione della Giustizia nel 2021, 22 gennaio 2022, pagina 20.

¹² Al magistrato onorario "contemporaneamente assegnato all'ufficio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo presso il tribunale, non appare applicabile la disposizione di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 116/2017 la quale, come norma di spesa, dunque di stretta interpretazione, non può trasporsi in via estensiva o analogica ad istituti diversi dalla supplenza e dalla applicazione; inoltre l'art. 30, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 116/2017, (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio), nulla prevede in merito alla corresponsione di indennità per l'attività svolta presso l'ufficio per il processo" dovendosi piuttosto fare riferimento alla previsione dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 116/2017, che, per quanto concerne i magistrati onorari in servizio, rinvia per la liquidazione delle indennità ai criteri di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i giudici di pace), ed all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per i giudici onorari di tribunale). Pertanto, all'attività del magistrato onorario svolta presso l'ufficio per il processo del tribunale si applica l'art. 4, d.lgs. 273/1989, che correla il versamento delle indennità esclusivamente alla attività di udienza Cfr. Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I – Affari civili interni, Provvedimento 1 luglio 2019 -*Cumulabilità della indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace, inserito nell'Ufficio del processo presso il tribunale.*

¹³ Le linee guida del C.S.M. per l'organizzazione dell'Ufficio del processo (nella sua versione già vigente) rappresentano che " i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017, tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti; per il giudizio civile e del lavoro possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati dai commi 11 5 e 12 6 dello stesso art. 10. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo nei Tribunali ordinari deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. In particolare, gli articoli 176 e 177 della circolare disciplinano dettagliatamente i compiti giurisdizionali che possono svolgere, rispettivamente i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017 ed i giudici onorari di pace nominati dopo tale data. Nelle Corti d'appello i giudici ausiliari svolgono compito definitori e possono altresì integrare i collegi anche nei procedimenti in cui non sono relatori. Cfr. Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative (Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021); Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti 2020-2022.

¹⁴ Cfr. DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato. Relazione tecnica aggiornata, p.105.

Quanto alla quota parte di oneri relativi al reclutamento dei contingenti già autorizzati di n. 1.000 e 500 unità della III Area delle Funzioni centrali (lettera g), tali contingenti andrebbero raffrontati con una stima delle unità di personale necessarie per la costituzione dei nuovi uffici per il processo rispetto a quelli già esistenti. In assenza di dati al proposito non è possibile ricavare da tali assunzioni una valutazione di congruità delle risorse rispetto ai nuovi fabbisogni. Già in sede di delega si era osservato, che la relazione tecnica non esplicitava i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000 per il processo penale) per le esigenze connesse all'attuazione dell'ufficio per il processo penale. A fronte della richiesta di ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consentisse la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione, il Governo si era limitato a rispondere che "la determinazione del numero delle unità da assumere per dare concreta attuazione alla norma, ritenuto congruo, è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle positive esperienze maturate presso le sedi giudiziarie nelle quali è già operante l'ufficio del processo che attualmente si avvale di diverse figure professionali (tirocinanti, magistrati onorari ecc.) che non sono però inquadrati stabilmente presso le stesse strutture. Si è ipotizzato pertanto di potenziare l'ufficio del processo penale con la dotazione di un contingente professionale stabile, quale indispensabile supporto all'attività del giudice in tutte le fasi del procedimento penale"¹⁵. Si evidenzia nuovamente che senza l'esplicitazione del procedimento di quantificazione utilizzato non è possibile effettuare una verifica della stessa. Analoghe considerazioni valgono per il contingente di 500 assunzioni previsto per gli uffici per il processo civile.

Inoltre, andrebbero confermate le coordinate contabili degli stanziamenti che sarebbero già previsti in bilancio, dal momento che il capitolo indicato a tal fine dalla RT (capitolo n. 1540) nello stato di previsione del ministero della giustizia non risultava indicato nel bilancio¹⁶.

Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui alla lettera e), andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità di attingere a tale personale già presente nei ruoli amministrativi del dicastero della giustizia, a fronte delle esigenze di copertura degli inderogabili fabbisogni di servizio da assicurare presso le cancellerie giudiziarie¹⁷.

¹⁵ Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio 1° agosto 2021.

¹⁶ Il capitolo 1540 è invece riportato nel diagnostico dei capitoli relativi allo stato di previsione del ministero della giustizia aggiornato al 2 agosto scorso e conferma la disponibilità ivi indicata dalla RT per il 2022. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione al 2 agosto 2022.

¹⁷ A tale proposito, appaiono illuminanti dello stato degli uffici giudiziari, le parole contenute nella Relazione della Corte di cassazione per il 2022 per cui " per gli organici del personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari, si registra una percentuale di copertura nazionale del 24,46% (43.462 posti in pianta organica contro solo 32.833 presenti), superiore a quella dell'anno precedente (2020), nonostante le recenti immissioni, tra l'altro, di 2.331 cancellieri esperti e 150 funzionari giudiziari." La relazione informa inoltre che "l'età media del personale è ancora molto elevata (54 anni). Un dato che svela le negative implicazioni in modo ancor più marcato ove si consideri la necessità di una crescente capacità di utilizzo delle risorse informatiche in dotazione all'ufficio" rilevando che per l'appunto non è ancora giunto a compimento il programma di assunzioni del

Sui commi 2-5, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi riportate, nulla da osservare.

CAPO II

COMPITI DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO E DELL'UFFICIO SPOGLIO, ANALISI E DOCUMENTAZIONE

Articoli 5, 6, 7 e 8

(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello (Art. 5); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello (Art. 6); Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione (Art. 7); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione (Art. 8))

L'articolo 5, alle lettere a)-g), reca la specificazione delle attività degli Uffici del processo nell'ambito della giurisdizione civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

- alla lettera a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
- alla lettera b) il supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile;
- alla lettera c) il raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
- alla lettera d) la raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
- alla lettera e) il supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- alla lettera f) attività di assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;
- alla lettera g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

L'articolo 6, al comma 1, alle lettere a)-d) sono indicate le attività ed i compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti di appello:

- alla lettera a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
- alla lettera b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

triennio 2019-2021 e che il PNRR ha previsto l'assunzione di nuovo personale amministrativo nell'ambito della dotazione da impiegare nell'Ufficio del processo. Cfr. Corte di cassazione, Relazione del Procuratore generale sull'Amministrazione della Giustizia nel 2021, 22 gennaio 2022, pagina 20.

- alla lettera c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
- alla lettera d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7, alle lettere a)-f), reca l'indicazione dei compiti assegnati all'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione.

In particolare:

- alla lettera a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- alla lettera b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-*bis*, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;
- alla lettera c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;
- alla lettera d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina, predisposizione di relazioni;
- alla lettera e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- alla lettera f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

L'articolo 8, alle lettere a)-e), prevede che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- alla lettera a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
- alla lettera b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro: 1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; 2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; 3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'art. 344-*bis*, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; 4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- alla lettera c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- alla lettera d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

- alla lettera e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

La RT ribadisce che gli articoli 5-6 recano l'elencazione dei compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021 (articolo 5), la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata, e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello (articolo 6), in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Certifica che le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conferma che le disposizioni di cui agli articoli 7-8 elencano rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 (articolo 7), la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (articolo 8), di cui riprende la formulazione.

Certifica che le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, andrebbe soltanto chiarito se dalla differente dizione per cui agli uffici per il processo civile sono attribuiti "uno i più" dei compiti elencati mentre agli uffici per il processo penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, discenderà un differente fabbisogno in termini di risorse necessarie. Ove infatti nel settore civile gli uffici si limitassero a svolgere uno solo dei compiti, sarebbe evidentemente necessario un minor numero di risorse.

Analoghe considerazioni valgono per gli uffici per il processo presso la Corte di Cassazione per cui a quello nel settore civile sono attribuiti "uno o più" compiti mentre a quello nel settore penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, senza possibilità di limitazione a uno o alcuni di essi.

Articoli 9 e 10

((Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione (Art.9); Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione (Art. 10))

L'articolo 9, comma 1, lettere a)-d), reca l'indicazione dei compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione.

Sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

- alla lettera a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositarsi dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
- alla lettera b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
- alla lettera c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- alla lettera d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il comma 2 afferma che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

L'articolo 10, al comma 1, lettere a)-d), stabilisce che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- alla lettera a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;
- alla lettera b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
- alla lettera c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- alla lettera d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

La RT conferma che gli articoli recano rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 (Articolo 9), la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Articolo 10), di cui riprende la formulazione. Si prevede che entrambi gli uffici operino sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

Assicura inoltre che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e che stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 11

(Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)

L'articolo stabilisce che fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.

La RT evidenzia che l'articolo attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione, ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità finanziaria della disposizione atteso che l'impiego degli uffici del processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, anche a supporto dell'esercizio della funzione giudiziaria potrebbe determinare fabbisogni di spesa aggiuntivi, relativamente al riconoscimento di ore di lavoro straordinario da riconoscersi al personale addetto agli uffici del processo, nonché il rischio di iniziative contenziose volte alla "equiparazione" ai fini del riconoscimento trattamento economico *ad hoc* spettante al personale propriamente di cancelleria, relativamente al disbrigo dei compiti di diretto ausilio alla funzione giudiziaria¹⁸.

CAPO III

UFFICIO PER IL PROCESSO PRESSO IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

Articolo 12

(Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali)

Il comma 1 stabilisce che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.

Il comma 2 prevede che gli uffici per il processo siano costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari "esperti" di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

La RT riferisce che l'articolo prevede che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le

¹⁸ Articolo 38-39 del CCNI del personale non dirigenziale del dicastero della Giustizia, 29 luglio 2010.

famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili. Con riferimento al personale gli stessi sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 6 del R.D. 1404/1934 prevede, nel testo vigente, che ai «componenti privati» del tribunale per i minorenni e della corte d'appello «è rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni». Anche l'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, relativo alla «composizione del tribunale per i minorenni», prevede che questo sia formato da due giudici e «due esperti... ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni».

Nel passaggio da tribunale per minorenni a tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quindi, è stato mantenuto il titolo di «giudici onorari» e «consiglieri onorari»; l'espressione «esperti» è stata aggiunta proprio per distinguere tali figure – psichiatri, psicologi, pedagoghi, assistenti sociali – da quella del giudice onorario di pace previsto dal decreto legislativo n. 116/2017.

Il titolo di «giudice onorario» trova giustificazione nel fatto che i giudici onorari esperti – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale.

Certifica che la disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, sul comma 2, posto che ivi si prevede che gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile siano costituiti anche dagli "esperti" nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti (Tribunali e Corti d'appello), atteso che tale funzione è correlata al riconoscimento di una specifica indennità prevista per tale tipologia di giudici onorari, ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)¹⁹, andrebbe valutata l'esigenza di un adeguamento delle le

¹⁹ L'articolo ivi richiamato è l'articolo 4, comma 1 e 3, del decreto legislativo 273/1989. Questo prevede al comma 1 che ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno. Il comma 1-bis stabilisce che ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore. Il comma 2 prevede che ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il comma 2-bis prevede che ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. Il comma 2-ter stabilisce che ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica. Il comma 3 prevede infine che l'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

risorse già previste dalla legislazione vigente per effetto delle norme in esame. Si rinvia all'articolo 15.

Articolo 13 **(Costituzione dell'Ufficio per il processo)**

Il comma 1 prevede che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.

Il comma 2 prevede che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale e che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

La RT ribadisce che l'articolo dispone che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisca ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.

Si prevede inoltre che i componenti dell'ufficio per il processo possano essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Evidenzia che la disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 2, andrebbe confermato che la disposizione ivi prevista per cui è previsto che i componenti dell'ufficio per il processo, possano essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, sia pure nei limiti della stessa, ma anche fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale proposito, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in ordine all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute²⁰.

Articolo 14 **(Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)**

L'articolo stabilisce che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10 (*Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il*

²⁰ Legge n. 836/1973 e legge n. 417/1978.

processo), 11 (*Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali*), 13 (*Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace*) e 14 (*Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace*) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

La RT ribadisce che ivi si disciplinano le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 15 **(Funzioni e compiti dei giudici onorari "esperti")**

L'articolo si sofferma sulle funzioni e compiti assegnati ai giudici onorari esperti nell'ambito della giustizia minorile.

In particolare, il comma 1 dispone che in aggiunta alle funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possano essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

Il comma 2 stabilisce che nel contesto delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti si relazionano con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. È stabilito che possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.

Il comma 3 prevede che nel contesto delle sezioni distrettuali, specificamente nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualità relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità, e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 del legge 7 aprile 2017, numero 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. È previsto che nei procedimenti amministrativi possano essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, raccordandosi con i servizi sociali

territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresì essere loro delegate attività di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.

Il comma 4 dispone che nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servizio sociale ministeriale, nonché, nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e raccordandosi con il servizio ministeriale e con l'equipe del locale istituto penale, di verifica degli interventi rieducativi in corso.

La RT conferma che le norme disciplinano analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

In particolare, sul comma 1 afferma che la norma, sostanzialmente, conferma le previsioni della legge delega prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente. I commi successivi si limitano a specificare, quasi in guisa di mansionario, in cosa consistano le funzioni sopra indicate e di quelle "previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario" dal d.lgs 116/2017; il tutto sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. "buone prassi", nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non *contra legem*, e quindi «secondo le competenze previste dalla legislazione vigente».

Con riferimento agli eventuali riflessi finanziari, specifica che attualmente nei procedimenti civili i giudici onorari minorili tengono le udienze e svolgono le numerosissime attività processuali che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore, ecc. ecc.); con la riforma tutto ciò non sarà possibile se non in misura estremamente più limitata, e quindi le attività elencate nell'articolo saranno ampiamente "compensate", anche ove eccedenti rispetto a quelle attuali, con le minori attività strettamente "processuali" che saranno loro delegate. In tal senso si evidenziano effetti compensativi anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici.

Infine evidenzia inoltre che ai giudici onorari "esperti" è corrisposta un'indennità che è equiparata a quella dei giudici onorari del tribunale ordinario (GOT), cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1360 "spese di giustizia" iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 *servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*, che reca uno stanziamento iniziale di € 652.990.940 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di riscontro in merito all'onerosità dei compiti attribuibili nell'ambito della giustizia minorile ai giudici onorari "esperti" ai sensi del comma 1, in materia di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In termini analoghi, venendo anche al comma 2, andrebbe confermato che il conferimento agli stessi giudici esperti del compito della tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione, possa essere attuato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sui commi 3 e 4, andrebbero parimenti richieste rassicurazioni circa l'espletamento dei nuovi compiti ivi previsti da parte del G.O. "esperti", con particolare riferimento ai settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione nonché attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servizio sociale ministeriale, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e, di verifica degli interventi rieducativi in corso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul punto, posto infatti che la RT pone espresso riferimento alle attività che i G.O. "esperti" pongono già oggi in essere nell'ambito dei procedimenti civili minorili, in aggiunta alle udienze, che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore) e che, con la riforma in esame, andrebbero a diminuire, ragione per cui le nuove attività indicate dai commi 3 e 4, per cui queste ultime ne risulterebbero ampiamente "compensate" con le minori attività strettamente "processuali", con effetti che risulterebbero "compensativi" anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici, va evidenziato che tali generiche affermazioni andrebbero opportunamente supportate dall'esposizione di dati quantitativi ed evidenze finanziarie che siano idonei a comprovarne l'effettività.

Quanto alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente dal capitolo 1360 dello stato di previsione del ministero della giustizia, verificata la dotazione indicata per le annualità del triennio 2022/2024, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e

quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Il comma 2 dispone che salvo quanto previsto al comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che l'articolo reca una specifica autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), pari complessivamente ad euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa, e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Si prevede inoltre che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia nell'ambito delle rispettive competenze diano attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa pari a 70,1 milioni di euro dal 2023 ai fini di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativamente al contingente assunzionale ivi previsto di n. 500 e n. 1.000 unità della III Area nell'Amministrazione giudiziaria, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare per la componente riferibile al Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e per la giustizia riparativa,²¹ andrebbero invece richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti per quanto concerne il Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, dal momento che il relativo capitolo non è rintracciabile nello stato di previsione del ministero della giustizia, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.

²¹ Capitolo 1538 dello stato di previsione del ministero della giustizia

Articolo 17 **(Disposizioni transitorie)**

La disposizione prevede che i giudici onorari già assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, siano assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

La RT conferma che l'articolo reca norme transitorie riguardanti i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

Certifica che la disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 **(Modifiche e abrogazioni)**

Il comma 1, alle lettere a) e b), reca modifiche ed integrazioni al codice di procedura civile.

In particolare:

- alla lettera a) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-*bis*

(Ufficio per il processo)

L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di Cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;

- alla lettera b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».

Il comma 2, alle lettere a) e b), reca modifiche al Codice di procedura penale:

- alla lettera a) al comma 1 dell'articolo 124 (*Obbligo di osservanza delle norme processuali*) laddove è stabilito che i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, nonché gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [c.p.p. 177] o altra sanzione processuale, è aggiunta dopo gli «ausiliari» anche la figura dei «collaboratori»;
- alla lettera b) al comma 1 dell'articolo 126 (Assistenza al giudice), è aggiunto il comma 1-*bis*, in cui si stabilisce che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».

Il comma 3 reca una modifica di coordinamento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Il comma 4 dispone infine l'abrogazione dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante la disciplina vigente dell'ufficio del processo.

La RT evidenzia che le norme prevedono modifiche e abrogazioni, al codice di procedura civile e di procedura penale.

Nello specifico per il codice di procedura civile sono previste, al comma 1, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58-*bis*, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale; alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I.

Per il codice di procedura penale il comma 2 inserisce le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.

Sul comma 3, afferma che la norma reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, nulla da osservare.